STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ):

(Adeguamento dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 15.02.1996, ai principi sanciti dalle Leggi 25.3.1993, n. 81; legge 15.10.1993, n. 415 e D.L. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune

- 1. Il Comune di San Pio delle Camere è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
- 2. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 Stemma e Gonfalone

- 1. Il Comune ha, come suo segno distintivo un proprio gonfalone e un proprio stemma, riconosciuti a norma di legge con D.P.C.M..
- 2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone.
- 3. L'uso del gonfalone è disposto con provvedimento del Sindaco, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.
- 4. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986 (2), in quanto applicabili.

Art. 3 Territorio, sede

Anno XXIX - N. 3 Straord. (31,3.1998)

1. Il Comune di San Pio delle Camere comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1228 (3) approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di:

- San Pio delle Camere capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
- Castelnuovo.

Nella sede istituzionale si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari, per le quali gli organi possono riunirsi in altra sede.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 4 Funzioni del Comune

- 1. Il Comune rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
- 3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere ef-

fettivi i diritti di tutti i cittadini; la valorizzazione di tutte le valenze culturali riscontrabili nel territorio attraverso la riscoperta, il recupero e la tutela dei valori e dei beni storici, architettonici, artistici e ambientali;

Art. 5 Funzioni del Comune nel settore della Sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti per assicurare lo stato e il benessere fisico e psichico dei cittadini.

Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le unità Locali Socio Sanitarie, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Il Comune promuove e favorisce l'istituzione ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi.

Il Comune attua idonei strumenti per rendere effettivo il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e la sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

Art. 6 Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (4), con attenzione nei confronti degli anziani, dei portatori di handicap e degli emarginati.

- 2. Il Comune tutela e garantisce particolarmente l'infanzia, specie quella in condizione di emarginazione o esposta a rischio; ne promuove la crescita armonica, erogando qualificanti servizi ed assumendo appropriate iniziative nonché orientando e coordinando l'organizzazione e le attività di singoli, associazioni ed enti pubblici.
- 3. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale dell'opera di assistenti sociali e di associazioni di volontariato.

Art. 7 Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

- 1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
- 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si svolge secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8 Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

- 1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
- a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) (5);
- b) turismo e industria alberghiera (art. 60 del D.P.R. 616) (6);

- c) agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616) (7).
- 2. Il Comune favorisce con idonee iniziative e provvedimenti la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Art. 9

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

- 1. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
- 2. Il Comune evel ce altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici, il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
- 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10 Compiti del Comune

- 1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I Tit. IV del presente Statuto.
- 2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, la quale regolerà i relativi rapporti fi-

nanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione.

Art. 11 Albo Pretorio

- 1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 Organi

- 1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
- 2. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio e il Sindaco.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 14 Durata in carica

- 1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
- 2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15 Consiglieri Comunali

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 4. La seduta in cui si discute della convalida è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
- 5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

- 6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
- 8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento.
- 9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal medesimo ai rispettivi consigli. Esse cono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 16 Consigliere Anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 40, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1969, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7°, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 17 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da un minimo di tre Consiglieri. Tuttavia se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un numero di seggi inferiore a tre, il Consigliere o i Consiglieri eletti in tale lista vengono considerati a tutti gli effetti. Della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari viene data comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more delle designazioni, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

- 2. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 3. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 4. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
- 5. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

Art. 18 Competenze del Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
- 3. Il Consiglio esplica l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Anno XXIX - N. 3 Straord. (31.3.1998)

- 5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile dell'ufficio di ragioneria, oltreché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 6. Il Consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi l'approvazione degli indirizzi di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- 7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 19 Esercizio della potestà regolamentare

- 1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- 2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (8), sono pubblicati all'Albo pretorio per

15 giorni consecuviti ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 20 Commissioni comunali permanenti

- 1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
- 3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
- 4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

Art. 21 Commissioni speciali

- 1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
- a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività

del Comune;

- b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
- c) una commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento che determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
- 2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 22 Sessioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2. Le due sessioni ordinarie, che possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno, sono destinate l'una all'approvazione del bilancio di previsione e l'altra all'approvazione del conto consuntivo.
- 3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. La deliberazione della Giunta deve limitarsi ad indicare gli oggetti da trattare: resta comunque riservata al Sindaco la fissazione della data della seduta consiliare.
- 4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di un quinto dei Consiglieri, di cui al comma precedente.
- 5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può

essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

- 6. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve essere corredata dalla proposta di deliberazione. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno, dopo aver acquisito i pareri di cui al 3° comma dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. (9)
- 7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 23 Convocazione dei Consiglieri

- 1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnarsi, tramite messo, al domicilio eletto da ciascun Consigliere nel territorio comunale, entro i seguenti termini:
- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
- 2. Circa la computabilità dei termini, si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile (10).
- 3. L'avvio della seconda convocazione viene inviato ai soli Consiglieri risultati assenti nella seduta di prima convocazone.
- 4. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

5. La convocazione del Consiglio in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, è disposto dal Consigliere anziano.

Art. 24 Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno otto Consiglieri e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo stato raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo trascorse perlomeno 24 ore da quella stabilita per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
- 3. L'avviso della seconda convocazione viene inviato ai soli Consiglieri risultati assenti nella seduta di prima convocazione.
- 4. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
- 5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione agli interessati della proposta di decadenza.

Art. 25 Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, ivi inclusa la relativa discussione, riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla amministrazione o tutela del Comune stesso.

Art. 26 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 27 Presidenza delle sedute consiliari

- 1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
- 3. Può ordinare, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
- 4. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 28 Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida con la maggioranza assoluta dei votanti.

- 2. Le votazioni sono palesi; le sole deliberazioni concernenti persone si possono prendere a scrutinio segreto previa decisione assoluta dalla maggioranza assoluta dei votanti.
- 3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4. Per le nomine e le designazioni di cui l'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, 142 (11), si applica in deroga al disposto I comma 1, il principio della maggioranza relativa.
- 5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 29 Verbalizzazione

- 1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
- 2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, nel quale il Segretario sia interessato.
- 3. Il processo verbale indica i punti principali la discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo

Art. 30 Pubblicazioni delle deliberazioni

- 1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
 - 2. Le deliberazioni del Consiglio diventa-

no esecutive nei termini e con le modalità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 1° ELEZIONE DELLA GIUNTA

Art. 31 Nomina della Giunta

- 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi.
- 2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del sindaco;
- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.
- 3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione di vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
- 4. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadrienio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 32 La Giunta Composizione e Presidenza

Anno XXIX - N. 3 Straord. (31.3.1998)

- 1. La Giunta è nominata dal Sindaco.
- 2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti amministrativi che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale.
- 3. Il Sindaco da comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione unitamente gli indirizzi generali di governo.

Art. 33 Composizione e presidenza

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 2 Assessori, compreso il Vice Sindaco.
- 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Art. 34 Assessori extra consiliari

- 1. Può essere eletto un solo assessore che non sia consigliere comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 2. La presenza dell'Assessore di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'art. precedente.

- 3. Il Consiglio comunale ove accerti a carico dell'Assessore extra consiliare cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, applica nei suoi confronti le procedure previste per la decadenza.
- 4. L'assessore extra consiliare, equiparato a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; interviene alle sedute del Consiglio, partecipa alla discussione ma non ha diritto di voto.

Art. 35 Elezione della Giunta

- 1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 31 del presente Statuto.
- 2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 36 Vice Sindaco - Delegati del Sindaco -Divieto generale di incarichi e consulenze

- 1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, all'insediamento della nuova Giunta e dell'impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
- 3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
- 4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro as-

segnate.

- 5. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 7. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 8. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 37 Durata in carica della Giunta

- 1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
- 2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto della elezione della nuova.
- 3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 38 Decadenza della Giunta Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.

- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificare al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
- 4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
- 5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
- 6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
- 7. L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 39 Cessazione dalla carica di Assessore

- 1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario comunale, sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne da comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 40 Funzionamento della Giunta

- 1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
- 2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa il giorno della seduta.
- 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno 2 componenti a maggioranza assoluta di voti.
- 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
- 7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile dell'ufficio di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità.
- 8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio.

Art. 41 Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati dalle leggi al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto del Sindaco o del Segretario, o da dirigenti a cui spetti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane di controllo;

- b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 42 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

- 1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- 2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre ratifica del Consigio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate

Art. 43 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

- 1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 30 del presente Statuto.

SEZIONE 3ª SINDACO

Art. 44 Sindaco organo istituzionale

- 1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge (art. 16 legge 81/93) ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune (art. 12 Legge 81/93).
- 2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
- 3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
- 4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dalla legge.
- 5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato rieleggibile alla medesima carica (art. 2 Legge 81/93).
- 6. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Vice Sindaco che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.
- 7. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al 10° comma dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (articolo aggiunto dall'art. 20 legge 81/93).

Art. 45 Competenze del Sindaco quale Capo dell'amministrazione comunale

- 1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione:
- a) rappresenta il Comune;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamen-

to dell'attività politico-amministrativo del Comune;

c) convoca il consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

- d) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 46; vigila sullo Svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;
- e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- f) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici;
- g) stipula i contratti del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241 (15);
- h) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, sull'espletamento del municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica, certificati di indigenza;

l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove avanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie:

n) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

- o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- p) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali, sentito il Segretario comunale nei casi previsti dalla legge;

q) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti; r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Anno XXIX - N. 3 Straord, (31.3.1998)

2. Il Sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alle direttive; vigila servizio di polizia Comunale.

Art. 46 Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione, funzioni, istruttorie ed assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale.

4. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 74 e seguenti del presente Statuto.

6. Gli Assessori cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

8) Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 47 Nomina responsabili degli uffici e servizi Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nonché, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti e aziende. (art. 23 legge 81/93).

Art. 48 Potere di ordinanza del Sindaco

- 1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
- 2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.
- 3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti continuabili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esercizio dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 49 Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo

- 1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato al Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I CRITERI DIRETTIVI

Art. 50 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva parte-

cipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle

altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

CAPO II RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 51 Riunioni e assemblee

- 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
- 2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, nei limiti delle disponibilità, le sedi ed ogni altra struttura e spazio

idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovrano specificare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

- 4. La valorizzazione delle forme associative può avvenire anche tramite la concessione di contributi finalizzati, secondo le norme dettate da apposito regolamento.
- 5. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
- 6. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.

Art. 52 Consultazioni

- 1. Il Consiglio comunale e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi deliberano la consultazione dei cittadini, di lavoratori, di studenti, di forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti deliberativi che ne facciano esplicita menzione.
- 3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
- 4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

CAPO III INIZIATIVE POPOLARI

Art. 53 Istanze, petizioni e proposte

- 1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di rispettiva competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
- 2. La Giunta decide entro 60 giorni dalla loro presentazione se le petizioni e le proposte debbano o possano comportare apposite decisioni o deliberazioni. In ogni caso la procedura chiude con un atto motivato del quale deve essere data comunicazione ai soggetti proponenti.
- 3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le propste da non meno di 30 elettori.
- 4. L'autenticazione delle firme dei presentatori istanze, petizioni e proposte avviene a norma di legge, a pena d'inammissibilità.

Art. 54 Referendum

Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano la comunità e l'attività degli organi comunali.

- 2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
- 3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano un numero di elettori non inferiori al 10% degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, iscritti nelle liste elettorali del Comune, o per deliberazione del Consiglio comunale.

- 4. Non possono essere indetti referendum: in materia di bilancio di previsione e conto consuntivo, di tributi locali e tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 6. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 8) Per la validità del referendum occorre la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 55 Effetti del referendum consultivo

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui la risposta affermativa abbia ricevuto un maggior numero di voti validi favorevoli, altrimenti è dichiarato respinto.
- 2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3. Entro stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 56 Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 57 Azione popolare

- 1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, può deliberare la eventuale costituzione in giudizio, nonché, in caso di socombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 58 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 59 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

- 1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrati ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi, nonché dei diritti stabiliti dalla legge.
- 2. Il regolamento inoltre in relazione alle disposizioni contenute nella Legge 241/90:
- a) individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di

domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
- e) prevede ai sensi della richiamata Legge 241/90 l'adozione di idonee misure organizzative atte a garantire la corretta applicazione della suddetta Legge.

Art. 60 Difensore civico

- 1. L'Amministrazione comunale assume le opportune iniziative presso i Comuni limitrofi perché si pervenga all'istituzione del Difensore civico intercomunale in forma associata tramite apposite convenzioni tra gli Enti Locali a norma dell'art. 24 della legge 142/90!
- 2. In sede di intese si provvederà a fissare con la convenzione, e con le relative delibere, i mezzi ed i criteri di funzionamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 61 Svolgimento dell'azione amministrativa

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
- 2. Il Comune adotta il regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ed enti pubblici e privati.

- 3. Gli Organi istituzionali del Comune e dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- 4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I SERVIZI

Art. 62 Servizi pubblici comunali

- 1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte ad analizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 63 Gestione diretta dei servizi pubblici

- 1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste menzioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente

capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 (16).

Art. 64 Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
 - 4. L'ordinamento e il funzionamento del-

le aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 65 Convenzioni

- 1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 66 Consorzi

- 1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal precedente articolo, in quanto compatibili.
- 2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
- 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmis-

sione al Comune degli atti fondamentali del consiglio stesso.

Art. 67 Unione di Comuni

- 1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
- 2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
 - 4. Il regolamento dell'unione:
- a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
- b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

Art. 68 Accordi di programma

- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
 - 2. A tal fine il Sindaco convoca una con-

ferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

- 3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
- 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (17), e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 69 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 70 Disciplina dello Statuto del personale

- 1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi

- fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.
- 2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della assunzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa e può essere collocato in aree di attività.
- 3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
- 5. Apposito regolamento determina la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti. Dette commissioni sono costituite in maggioranza da tecnici particolarmente esperti nelle materie di cui alle prove di esame e sono presiedute dal Segretario comunale.
- 6. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:
- a) i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito

degli stanziamenti di bilancio;

- b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica, previa rilevazione biennale dei carichi funzionali di lavoro;
- c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
- d) l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;
- e) l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali; f) la definizione della Presidenza della pres
- f) la definizione della Presidenza delle commissioni di concorso;
- g) la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

Art. 71 Collaborazioni esterne

- 1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:
- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla dutata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

CAPO II RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 72 Norme applicabili

- 1. Il regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio.
- 2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato l'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO III SEGRETARIO COMUNALE

Art. 73 Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge.

Art. 74 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, espleta le funzioni di direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, di carattere gestionale anche con rilevanza esterna, consultive, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge, del presente Statuto e dei regolamenti.

- 2. Il Segretario comunale, nell'ambito degli indirizzi generali prefissati dall'Amministrazione, stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali in conformità alle norme contrattuali vigenti. Lo stesso, fissa, ai sensi del regolamento organico e di accordi decentrati, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, da sottoporre al giudizio di congruità della Giunta, e determina i misuratori e i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberato dal Consiglio Comunale.
- 3. Il Segretario comunale provvede altresì, con proprie autonome determinazioni, alle liquidazioni sulla base degli impegni di spesa deliberati dalla Giunta.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ

ART. 75 Responsabilità verso il Comune

- 1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio.
- 2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
- 3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 76 Responsabilità verso i terzi

- 1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.
- 3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti di terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previsti dalle leggi vigenti.
- 4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussista tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77 Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 78 Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità e inestensibilità agli eredi.

Art. 79 Pareri sulle propote ed attuazione delle deliberazioni

- 1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile del servizio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 18 e 40 del presente Statuto.
- 2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 80 Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81 Attività finanziaria del Comune

- 1. La finanza del Comune è costituita da:
- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte statali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti, anche attraverso l'emissione di titoli obbligazionari;
- h) altre entrate.
- 2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 82 Amministrazione di beni comunali

- 1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto di regola, ogni dieci anni. Dall'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
- 2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni dema-

niali possono essere concessi in uso dietro pagamento di un canone.

- 3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio.
- 4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni immobili; la deliberazione è di competenza della Giunta qualora si tratti di beni mobili. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218 (18).

Art. 83 Contabilità comunale: Il Bilancio

- 1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (19).

Art. 84 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

- 2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 86 del presente Statuto.

Art. 85 Attività contrattuale

- 1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
 - 3. La deliberazione deve indicare:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato.
- 5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
- 6. Il Sindaco presiede gli appalti concorso, le aste e le licitazioni private provvedendo all'aggiudicazione.

Art. 86 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'e-

spletamento del mandato.

- 3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compimento di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 87 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi; b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1978, n. 3 (20).
- 2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (21) nonché dalla apposita convenzione.

Art. 88 Controllo economico della gestione

1. Il responsabile dell'ufficio di Segreteria esegue periodicamente, anche su disposizione della Giunta, del Sindaco e del Segretario operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze il ragioniere fa constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimette all'organo che disposto l'accer-

tamento e, in ogni caso, alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la relazione generale aggiornata alla situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e le gestioni e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati dei controlli facciano vedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 483 (22) apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 89 Contabilità per centri di costo

1. Il Comune ha facoltà di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli artt. 2424, 2425, 2425 bis e seguenti del codice civile (23).

2. Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.

3. Apposito regolamento disciplina la contabilità per centri di costo di cui ai commi precedenti.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 90 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

Art. 91 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 92 Conferenza dei sindaci del comprensorio aquilano

- 1. Il Comune promuove ed attua con i Comuni che gravitano nel comprensorio aquilano le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi anche in forma associata, ai sensi degli artt. 64 e seguenti del presente Statuto.
- 2. A tal fine il Comune promuove la costituzione di una conferenza dei Sindaci, quale organismo permanente di consultazione per:
- a) la predisposizione di piani territoriali di coordinamento;
- b) la predisposizione di programmi di opere di interesse comunale;
- c) la promozione di iniziative e di attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo;
- d) la individuazione di forme di collaborazione per la gestione dei servizi.

Art. 93 Deleghe ad altri enti

- 1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana, all'Unione dei Comuni, ai Consorzi di cui il Comune faccia parte, l'esercizio di funzioni del Comune.
- 2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 94 Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

- 1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24).
- 2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 95 Adozione di regolamenti

- 1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

Art. 96 Pari opportunità

- 1. L'amministrazione assumerà ogni iniziativa per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi, nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonchà negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti (art. 27 legge 81/93).
- 2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura

superiore ai 3/4 dei Consiglieri assegnati all'Ente (art. 2 legge 81/93).

- 3. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. d) del D.M.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento della funzione Pubblica.

Art. 97 Assistenza, Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove norme di collaborazione con altri Comuni e l'Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di po-

tenziamento dei servizi esistenti.

- 2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanatori, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento successivo del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
- 3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 98 Entrata in vigore

- 1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
- 2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuto.
- 3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
- 4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - 11 Comune
Art. 2 - Stemma e GonfalonePag. 28
Art. 3 - Territorio, sede
Art. 4 - Funzioni del ComunePag. 28
Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore
della SanitàPag. 29
Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore
dell'assistenza e della beneficienza Pag. 29
Art. 7 - Funzioni del Comune nell'assistenza
scolastica
Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore
dello sviluppo economico
Art. 9 - Funzioni del Comune in materia di
edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da
inquinamenti
Art. 10 - Compiti del Comune Pag. 30
Art. 11 - Albo Pretorio Pag 30

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 - organi
Art. 13 - Elezione e composizione Pag. 30
Art. 14 - Durata in carica Pag. 31
Art. 15 - Consiglieri Comunali Pag. 31
Art. 16 - Consigliere Anziano Pag. 31
Art. 17 - Gruppi Consiliari
Art. 18 - Competenze del Consiglio Comu-
nale
Art. 19 - Esercizio della potestà regolamen-
tare
Art. 20 - Commissioni comunali permanenti
Art. 21 - Commissioni speciali Pag. 33
•

Art. 22 - Sessioni del Consiglio Pag. 33 Art. 23 - Convocazione dei Consiglieri
Art. 24 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 25 - Astensione dei Consiglieri Pag. 34
Art. 26 - Pubblicità delle sedute Pag. 35
Art. 27 - Presidenza delle sedute consiliari
Art. 28 - Votazioni e funzionamento del
Consiglio
Art. 30 - Pubblicazione delle deliberazioni

CAPO III GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I ELEZIONE DELLA GIUNTA

Art. 31 - Nomina della Giunta
Art. 38 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
Art. 40 - Funzionamento della Giunta

SEZIONE 3^a SINDACO

Art. 45 - Competenze del Sindaco quale Ca-					
po dell'Amministrazione Comunale					
Art. 46 - Delegazioni del Sindaco Pag. 40					
Art. 47 - Nomina responsabili degli uffici e					
Designation 1:					
servizi - Designazione e revoca dei rappre-					
sentanti del Comune					
Art. 48 - Potere di ordinanza del Sindaco					
Art. 49 - Competenza del Sindaco quale uffi-					
ciale del Governo					
TITOLO III					
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE					
CAPOI					
CRITERI DIRETTIVI					
Art 50 Partaginazione dei cittadini					
Art. 50 - Partecipazione dei cittadini					
CAPO II					
RIUNIONI, ASSEMBLEE,					
CONSULTAZIONI					
Art. 51 - Riunioni e assembleePag. 42					
Art. 52 - Consultazioni					
CAPO III					
INIZIATIVE POPOLARI					
INIZIATIVE POPOLAKI					
Art. 53 - Istanze, petizioni e proposte					
Art. 54 - Referendum					
Art. 55 - Effetti del Referendum consultivo .					
Art. 56 - Disciplina del Referendum					
Art. 57 - Azione popolare					
Art. 58 - Pubblicità degli atti amministrativi .					

Art. 59 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 61 - Svolgimento dell'azione amministrativa
CAPO I SERVIZI

CAPO II FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 65 - Convenzioni	.Pag. 4ϵ
Art. 66 - Consorzi	.Pag. 46
Art. 67 - Unione dei Comuni	.Pag. 46
art. 68 - Accordi di programma	.Pag. 46

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

						dello				
Art.	71	- (Coll	aboı	az	ioni e	ster	ne	 Pag.	48

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

CAPO II	Art. 88 - Controllo economico della gestione				
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE	Art. 89 - Contabilità per centri di costo				
Art. 72 - Norme applicabili					
CAPO III SEGRETARIO COMUNALE	TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI				
Art. 73 - Stato giuridico e trattamento economico	Art. 90 - Partecipazione alla programmazione				
TITOLO VI RESPONSABILITÀ	Art. 93 - Deleghe ad altri enti Pag. 53				
Art. 75 - Responsabilità verso il Comune	TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 94 - Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto				
FINANZA E CONTABILITÀ					
Art. 80 - Ordinamento					